



DELIBERA N. 701

Del 4 agosto 2020.

Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da _____ OMISSIS _____ S.r.l. – Procedura aperta informatizzata per l'affidamento del "Servizio di gestione integrata per l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni degli organi istituzionali del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020, della Task Force e dei capi delegazione per la definizione del nuovo Programma 2021-2027 e servizi aggiuntivi e opzionali" - Importo a base d'asta: euro 698.206,00 – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo - - S.A. Regione Autonoma Sardegna

PREC 144/2020/S

Riferimenti normativi

Art. 7, co. 1 lett. c) Regolamento 9 gennaio 2019 in materia di pareri di precontenzioso

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 4 agosto 2020

DELIBERA

VISTA l'istanza di parere prot. n. 48689 del 26 giugno 2020 e relative memorie, presentata da _____ OMISSIS _____ S.r.l. con cui la ditta istante contesta la propria esclusione dalla gara in oggetto, motivata dall'aver presentato un'offerta economica parziale. La Commissione di gara, infatti, dal momento che l'istante aveva provveduto a inserire il prezzo offerto solo sulla piattaforma di gara e non anche sul modulo di offerta, valorizzava la previsione del disciplinare secondo cui "in caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello indicato nel modulo di offerta, prevarrà quello indicato in quest'ultimo", e disponeva l'esclusione del concorrente ritenendo che l'offerta fosse "mancante di uno degli elementi essenziali consistente nel prezzo offerto per i servizi di cui al paragrafo 6, punto 1, Tabella lettera A". A seguito dell'aggiudicazione, intervenuta in data 4 giugno 2020, la ditta istante inoltrava quindi la presente istanza di parere, con la quale essa contesta il suddetto motivo di esclusione, ponendo in luce la giurisprudenza che ammette la correzione di errori materiali a condizione che gli stessi siano immediatamente rilevabili dal contesto dell'atto e senza il bisogno di complesse indagini ricostruttive di



una volontà che deve essere agevolmente individuabile. L'istante contesta altresì l'ulteriore motivo di esclusione con il quale la Commissione rilevava che il prezzo prossimo allo zero (euro 0,01) offerto per alcuni servizi dalla _____OMISSIS_____S.r.l. "impediva la valutazione delle offerte presentate dai restanti concorrenti, determinando la sostanziale inapplicabilità della formula matematica per l'attribuzione del relativo punteggio";

VISTO l'avvio del procedimento con nota prot. n. 52897 del 13 luglio 2020;

VISTA la nota acquisita al prot. 53060 del 13 luglio 2020, con la quale la stazione appaltante eccepisce l'inammissibilità dell'istanza per tardività, dal momento che il provvedimento di esclusione veniva comunicato all'istante in data 8 maggio 2020;

RITENUTO di accogliere l'eccezione avanzata dalla S.A., in quanto i motivi sollevati con l'istanza di parere attengono alla lamentata esclusione dalla gara e, come noto, il provvedimento che dispone l'esclusione è autonomamente lesivo e quindi immediatamente impugnabile (cfr. T.a.r. Abruzzo, 23 giugno 2020, n. 240);

RITENUTO pertanto di dichiarare l'inammissibilità dell'istanza per tardività ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) del Regolamento 9 gennaio 2019 in materia di pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Il Consiglio

ritiene, per le motivazioni che precedono, che l'istanza è inammissibile per tardività ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) del Regolamento 9 gennaio 2019 in materia di pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto i motivi sollevati con l'istanza di parere attengono alla lamentata esclusione dalla gara e il provvedimento che dispone l'esclusione è autonomamente lesivo e quindi immediatamente impugnabile.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 7 agosto 2020

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente